



20038-22

REPUBBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

DONATELLA FERRANTI  
LUCIA VIGNALE  
UGO BELLINI  
GIUSEPPE PAVICH  
DANIELA DAWAN

- Presidente -  
- Relatore -

Sent. n. sez. 750/2022  
UP - 17/05/2022  
R.G.N. 19194/2021  
**Motivazione Semplificata**

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TORINO

nel procedimento a carico di:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino;

## RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 14 ottobre 2020 la Corte di appello di Torino, in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Torino il 20 giugno 2019, ha assolto (omissis) dall'imputazione a lui ascritta (violazione dell'art. 590 *bis* cod. pen. commessa in (omissis) ) ritenendo il fatto non punibile per particolare tenuità ai sensi dell'art. 131 *bis* cod. pen.

2. Ricorre contro la sentenza il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino lamentando erronea applicazione del citato art. 131 *bis*. Il ricorrente osserva che (omissis) è accusato di una grave violazione delle leggi in materia di circolazione stradale (in specie dell'art. 149 del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285) a causa della quale provocò un incidente che coinvolse ben quattro veicoli e pose in pericolo l'incolumità di numerosi utenti della strada. Sottolinea, inoltre, che, a seguito dell'urto, la persona offesa, (omissis) , riportò lesioni personali che ebbero durata ben superiore ai 40 giorni necessari a connotare la gravità delle lesioni ai sensi dell'art. 583 comma 1 n. 1 cod. pen. (la durata della malattia fu in concreto superiore a novanta giorni) e anche il passeggero di un'altra autovettura coinvolta, (omissis) , riportò lievi lesioni. Lamenta, infine, che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 *bis* cod. pen. è stata ritenuta applicabile per «l'immediata confessione dell'imputato e la sollecita definizione del risarcimento del danno»: comportamenti successivi al reato dei quali l'art. 131 *bis* cod. pen. non consente di tenere conto.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

4. Il ricorso è fondato.

5. Come noto, il giudizio sulla tenuità del fatto necessario per poter applicare la causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 *bis* cod. pen. richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr., per tutte, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).

Facendo riferimento alle modalità della condotta e all'esiguità del danno o del pericolo la disposizione in esame esclude che un fatto possa essere considerato

non punibile per particolare tenuità in ragione del comportamento successivo alla commissione del reato. In questo senso si è costantemente orientata la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il comportamento tenuto dall'agente "post delictum", non rileva ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto «atteso che la norma di cui all'art. 131 bis cod. pen. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., e non invece con riguardo a quelli, indicativi di capacità a delinquere, di cui al secondo comma, includenti la condotta susseguente al reato» (Sez. 5, n. 660 del 02/12/2019, dep. 2020, P., Rv. 278555).

6. La sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi ermeneutici sopra enunciati. Ha infatti ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 131 bis cod. pen. senza fare alcun riferimento all'entità del danno cagionato alla persona offesa e del pericolo derivato alla sicurezza della circolazione stradale né al grado della colpa e ha valorizzato, ai fini della non punibilità, solo comportamenti successivi al reato, come la confessione e la sollecita definizione del risarcimento del danno, limitandosi poi a riferire che l'imputato non è gravato da precedenti ostativi avendo riportato condanne per rissa, resistenza e lesioni assai risalenti nel tempo.

7. Per quanto esposto, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

**P.Q.M.**

Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Torino.

Così deciso il 17 maggio 2022

Il Consigliere estensore

Lucia Vignale

Il Presidente

Donatella Ferranti

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi 23 MAG 2022

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Dott.ssa Irene Caliendo

